

# **NOTIZIARIO FLASH**

## **DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO SPECIALI 2011**

### **1. Novità Unico2011**

#### ***Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni***

##### **Unico Persone Fisiche**

Le principali novità contenute nel modello riguardano :

- 1) l'introduzione della c.d. **“cedolare secca”** sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila prevista già per il periodo d'imposta 2010 e fissata al 20% del canone<sup>1</sup>;
- 2) la proroga dell'agevolazione sui cc.dd. **“premi di produttività”** consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, fissata al 10% e nel limite di € 6.000 lordi annui<sup>2</sup>;
- 3) la proroga della detrazione personale del **comparto sicurezza**, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di € 149,50<sup>3</sup>;
- 4) la proroga della detrazione del 36% per spese di **ristrutturazione edilizia**<sup>4</sup>;
- 5) la proroga della detrazione del 55% per spese relative agli interventi finalizzati sul **risparmio energetico** edifici esistenti<sup>5</sup>;
- 6) l'introduzione di un credito d'imposta previsto a seguito di **reintegro di somme anticipate** su fondi pensione<sup>6</sup>;
- 7) l'introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali<sup>7</sup>;
- 8) la possibilità di chiedere il rimborso, da parte dei lavoratori dipendenti interessati, delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite nel 2008 e 2009 per premi di produttività e straordinario<sup>8</sup>.

Va ricordato che la dichiarazione in oggetto è composta da diversi fascicoli, da utilizzare a seconda del soggetto contribuente, e che esiste, ormai da due anni il c.d. Unico"Mini", vale a dire una versione semplificata del Modello UnicoPF da utilizzarsi per soggetti che si trovino in situazioni meno complesse<sup>9</sup>.

I fascicoli che compongono l'Unico sono di seguito brevemente illustrati.

<sup>1</sup> Quadro RB, colonn8 righe da RB1 a RB8 e rigo RB12.

<sup>2</sup> Quadro RC, rigo RC4.

<sup>3</sup> Quadro RC, rigo RC17.

<sup>4</sup> Quadro RP, righe da RP35 a RP44.

<sup>5</sup> Quadro RP, righe da RP46 a RP50.

<sup>6</sup> Quadro CR, rigo CR12.

<sup>7</sup> Quadro CR, rigo CR13.

<sup>8</sup> Quadro Qr. Si Rinvia oltre, a nota Nr 9.

<sup>9</sup> Può utilizzare l'Unico Mini il soggetto che abbia percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati.

### **Fascicolo 1** (Obbligatorio per tutti i contribuenti PPF)

E' suddiviso in 1) Frontespizio, tre facciate che accolgono dati Dichiarante e Informativa Privacy e informazioni Contribuente e Dichiarazione, 2) Prospetto Familiari a carico e 3) Quadri relativi ai Redditi (RA-Reddito dei Terreni, RB-Reddito dei Fabbricati, RC-Redditi di Lavoro Dipendente e assimilati, RP-Oneri e spese, RN-Calcolo dell'IRPEF, RV-Addizionali all'IRPEF, CR-Crediti d'Imposta, RX-Compensazioni e Rimborsi e QR-Rimborso produttività<sup>10</sup>).

### **Fascicolo 2**

Contiene i quadri relativi a 1) Contributi Previdenziali e Assistenziali, 2) Altri redditi da parte di soggetti non tenuti alle Scritture Contabili, 3) Quadro RW relativo agli Investimenti all'Estero e 4) Quadro AC (destinato agli Amministratori di Condominio).

### **Fascicolo 3**

Contiene i quadri necessari per dichiarare i relativi redditi da parte dei soggetti obbligati alla tenuta delle Scritture Contabili (quadri RE, EC, RF, RG, CM, RD, RS, RQ, RU, FC E CE), nonché i Quadri relativi alla Dichiarazione IVA.

***I quadri RW e AC, in caso di obbligo, andranno presentati anche nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, unitamente al Frontespizio.***

Sono **obbligati** alla presentazione dell'UnicoPF i contribuenti che :

- 1) hanno **conseguito redditi** nell'anno 2010
- 2) **non rientrano in casi di esonero** dalla presentazione
- 3) sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** (per tali soggetti è previsto, infatti, di dover presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito).

Le successive tabelle illustrano i casi di esonero previsti, corredati dalle eventuali condizioni.

Tabella 1- Esonero in base al **Tipo di Reddito**

<b>Tipologia di reddito posseduto</b>	<b>Condizioni</b>
<b>-solo reddito dei fabbricati</b> , derivante dal possesso dell'abitazione principale e sue pertinenze (box,cantina, ecc.);	
<b>-solo reddito di lavoro dipendente o di pensione</b> <b>- eventualmente redditi di fabbricati</b> , derivanti dal possesso abitazione principale e sue pertinenze	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio.
<b>-rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b> compresi i lavori a progetto	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio. Sono escluse le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
<b>-solo redditi esenti</b>	<i>Es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra etc.</i>
<b>-solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva</b>	<i>Es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>
<b>-solo redditi soggetti a rit. alla fonte a titolo di imposta</b>	<i>Es. interessi sui conti correnti bancari o postali</i>

<sup>10</sup> Con il termine "Rimborso produttività" si fa riferimento alla possibilità per quei lavoratori dipendenti che nei periodi d'imposta 2008 e 2009 abbiano percepito compensi per lavoro notturno o straordinario (riconducibili ad incrementi di produttività), che furono assoggettati a tassazione ordinaria anziché ad Imposizione Sostitutiva del 10% (introdotta dal DL 93/2008). Sull'argomento è intervenuta la Risoluzione AgE Nr 83/E del 17/08/2010, la quale ha chiarito che poteva essere assoggettato all'imposta sostitutiva l'intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, e ha inoltre affermato che : "...con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva". L'ultimo periodo si riferisce al nuovo obbligo per il sostituto d'imposta di annotare nel CUD2011 l'ammontare di tali compensi degli anni 2008 e 2009 rispettivamente nei punti 97 e 99.

I sistemi, alternativi tra loro, per accedere al rimborso sono 1) Istanza di Rimborso ex art. 38 DPR 602/1973, 2) presentazione dichiarazioni integrative, 3) Presentazione Mod.730/2011 o 4) Compilazione Quadro RQ UnicoPF. In tale ultimo caso occorrerà : a) rideterminare IRPEF e Addizionali per i periodi d'imposta interessati in base ai dati dei punti del CUD2011 citati, b) calcolare l'imposta sostitutiva che sarebbe stata dovuta sugli stessi e c) determinare l'ammontare complessivo del rimborso spettante, dato da minor IRPEF e Addizionali (o maggiori crediti) al netto dell'imposta sostitutiva.

Tabella 2- Esonero con **Limite di Reddito**

Tipologia di reddito posseduto	Limite di Reddito	Condizioni
-solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati)	non sup a € <b>500</b>	
-reddito complessivo	non sup a € <b>8.000</b> (reddito di lavoro dipendente o assimilato)	per periodo non inf a 365gg e non sono state subite ritenute;
	non sup a € <b>7.500</b> (reddito di pensione)	
	non sup a € <b>7.750</b> (reddito pensione, età pari o sup a 75 anni)	
	non sup a € <b>4.800</b> (redditi assimilati lav. dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro e/o redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	
-redditi da pensione	non sup a € <b>7.500</b>	
-redditi di terreni		
-redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell' <b>abitazione principale</b> e di <b>sue pertinenze</b>	non sup a € <b>185,92</b>	
-assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di redditi	non sup a € <b>7.500</b> (escluso assegno mantenimento figli)	
-solo compensi derivanti da <b>attività sportive dilettantistiche</b>	non sup a € <b>28.158,28</b>	

Tabella 3- **Condizione generale** di Esonero

Sono in ogni caso esonerati i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili se, in relazione al reddito complessivo - al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze - hanno un' <b>imposta lorda</b> <sup>11</sup> che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, <b>non supera euro 10,33</b> .
--

Anche non sussistendo l'obbligo, l'Unico potrà essere comunque presentato per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore alla spettante o per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2010 o da acconti versati nello stesso anno.

Tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione **in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato, ad esclusione di coloro che si trovino nelle seguenti situazioni e che potranno presentare il modello Unico2011 **cartaceo** :

- **non possono presentare il Mod.730**, perché, pur possedendo redditi che potrebbero essere dichiarati in tale modello, sono privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione,
- pur potendo presentare il Mod.730 devono comunicare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i **quadri del Modello Unico (RM, RT, RW, AC)**,
- devono presentare la dichiarazione **per conto dei contribuenti deceduti**,
- sono **privi di un sostituto d'imposta** al momento della presentazione.

**Il termine di presentazione** varia in relazione alla modalità di presentazione :

**Dal 2/05/2010 al 30/06/2010**

**Cartacea** (per il tramite di un ufficio postale)

**Entro il 30/09/2010**

**Telematica** (direttamente o tramite intermediari)

Le dichiarazioni presentate tramite un Ufficio Postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi **non redatte in conformità al modello approvato**, rendendosi di conseguenza applicabile la **sanzione** di cui all'art. 8, c. 1, D.Lgs. 18/12/1997 Nr 471 (da **258 a 2.065 Euro**).

<sup>11</sup> Calcolata sul reddito al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

### Unico Società di Capitali

In base al D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, tutti i soggetti Ires sono tenuti *esclusivamente* alla presentazione **telematica** della dichiarazione direttamente o tramite intermediario abilitato.

Le società di capitali, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio, sono tenute a presentare telematicamente il Modello entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo** alla chiusura<sup>12</sup> dell'esercizio di riferimento.

### Unico Società di Persone ed enti equiparati

Sono tenute alla presentazione telematica **entro il 30/09/2010**.

### Slittamento altre scadenze collegate

- 1) Redazione e sottoscrizione **Inventario** : tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni <sup>13</sup>
- 2) Stampa **libri contabili** : scadenza presentazione delle dichiarazioni <sup>14</sup>
- 3) Termine **dichiarazione tardiva** non omessa : entro 90gg<sup>15</sup> dal termine previsto.

### **Unico Mini 2011**

Per la presentazione del Mod. Unico Mini e per il versamento delle imposte dovute si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il Mod. Unico Persone Fisiche ordinario, cui si rimanda integralmente.

Tale dichiarativo è una **versione semplificata** del Modello Unico Persone Fisiche, che può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia per i quali sussistano le condizioni di seguito indicate :

1)	Il domicilio fiscale non risulta variato dal 1° novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione
2)	Non sono titolari di partita IVA
3)	Possiedono i seguenti redditi: – redditi di terreni e di fabbricati – redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione – redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
4)	Intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
5)	Non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
6)	Non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza
7)	Non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

### **Termini di versamento**

#### Unico Persone Fisiche

A regime, i **versamenti** del saldo e primo acconto IDD dovrebbero essere eseguiti **entro il 16/06/2010**, ovvero **entro il 16/07/2010** con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile **rateizzare** le somme dovute, con applicazione dell'interesse annuo del 4% annuo (0,33% mensile, calcolato con il metodo commerciale<sup>16</sup>) con modalità diverse tra soggetti titolari o non di partita IVA.

La **prima** rata di versamento è per tutti il 16/06 (o il 16/07 per chi versa con maggiorazione).

Le **rate successive** andranno invece pagate alla fine del mese, ad esclusione dei titolari di partita IVA per i quali il termine di versamento è fissato al sedici del mese.

<sup>12</sup> Entro il 30 settembre 2011 per le società di capitali con esercizio coincidente con quello solare.

<sup>13</sup> Art. 2217 Codice Civile, e quindi, per i soggetti con esercizio solare 31/12/2011.

<sup>14</sup> Art. 7 DL 357/1994 come modificato da Finanziaria 2008, consente, in caso di aggiornamento dei dati su supporto magnetico, il maggior termine di tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.

<sup>15</sup> Da identificarsi, per i solari, nel 29/12/2011.

<sup>16</sup> Occorre tener conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda compresa. Gli interessi per la rateizzazione vanno versati con un codice tributo separato e, da quest'anno, è obbligatorio indicare l'anno di riferimento. Gli interessi compensativi derivanti dall'applicazione della maggiorazione, invece, si cumulano all'importo del tributo.

Il numero massimo di rate e la misura degli interessi dipendono dalla data del 1° versamento, come illustrato dal seguente prospetto (*si rinvia oltre alle modifiche apportate con DPCM 12/05/2011*)

#### Scadenze normali

PPFF non titolari di P.IVA					PPFF titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi	Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	16/06/11	0,00%	18/07/11	0,00%	1	16/06/11	0,00%	18/07/11	0,00%
2	30/06/11	0,16%	01/08/11	0,13%	2	18/07/11	0,33%	16/08/11	0,31%
3	01/08/11	0,49%	31/08/11	0,46%	3	16/08/11	0,66%	16/09/11	0,64%
4	31/08/11	0,82%	30/09/11	0,79%	4	16/09/11	0,99%	17/10/11	0,97%
5	30/09/11	1,15%	31/10/11	1,12%	5	17/10/11	1,32%	16/11/11	1,30%
6	31/10/11	1,48%	30/11/11	1,45%	6	16/11/11	1,65%		
7	30/11/11	1,81%							

\*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento **F24**.

I **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

- 1) direttamente<sup>17</sup>
- 2) tramite gli intermediari abilitati.

I **non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale :

- ✓ con carte Pagobancomat, presso sportelli abilitati;
- ✓ con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- ✓ presso gli uffici postali;
- ✓ con assegni bancari e circolari nelle banche;
- ✓ con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

In caso di pagamento a **mezzo assegno**, qualora risulti anche solo parzialmente **scoperto** o comunque non **pagabile**, il versamento si considererà **omesso**.

#### Unico Società di Capitali

I **versamenti** del saldo e primo acconto IIDD devono essere eseguiti **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura esercizio (16/06/2011 per i solari), in caso di approvazione entro 120gg. Oltre tale termine, il versamento slitta al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione<sup>18</sup>. Per il differimento del termine entro 30gg si applica una **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile rateizzare le somme dovute, rinviando a quanto detto per le persone fisiche (*si rinvia oltre alle modifiche apportate con DPCM 12/05/2011*).

#### Unico Società di Persone ed enti equiparati

I **versamenti** di saldo e primo acconto dovrebbero essere eseguiti **entro il 16/06/2011**, ovvero **entro il 16/07/2011**, con **maggiorazione dello 0, 40%** e possibilità di rateizzazione (vedi sopra quanto detto in tema di versamenti per UnicoPF) (*si rinvia oltre alle modifiche apportate con DPCM 12/05/2011*).

<sup>17</sup> Mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali ovvero ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

<sup>18</sup> In caso di assemblea andata deserta o quorum costitutivo non raggiunto, e conseguente convocazione nei successivi 30gg, non opera alcuno slittamento. Il termine ultimo senza maggiorazione sarà comunque il 16 del settimo mese successivo (16/07/2011 per i solari).

## Acconti IIDD 2011

**PPFF ed equiparati - L' Acconto IRPEF** è pari al **99%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché sia di importo superiore ad € 52, e deve essere **versato** :

- in unica soluzione entro il **30/11/2010** se l'importo complessivamente dovuto è inf ad € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  - la prima, nella misura del **40%**, entro il **16/06/2011** (entro il **16/07/2011** con la maggiorazione);
  - la seconda, nella misura del **60%**, entro il **30/11/2011**.

**Soggetti Ires - L'Acconto IRES** è fissato nella misura del **100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché sia di importo superiore ad euro 21, e deve essere versato :

- in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio (per i solari **30/11/2011**) se l'importo complessivamente dovuto è inf ad € 103,00;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 103,00, di cui:
  - la prima rata nella misura del **40%**, entro il **16/07/2010** (ovvero **16/07/2010** con la maggiorazione)
  - la seconda rata nella misura del **60%**, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione<sup>19</sup>.

Il recente **DPCM del 12/05/2011**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14/05/2011 e in vigore dalla stessa data, ha stabilito, all'art. 1, una proroga dei termini di versamento imposte, nonché, all'art. 2, il differimento dei termini di presentazione del Mod. 730/2011, prevedendo inoltre sin da ora, all'art. 3, lo slittamento a Lunedì 22 Agosto 2011 di tutte le scadenze previste dall'1 al 20 Agosto<sup>20</sup> c.a.

In particolare, la modifica dei termini di versamento coinvolge **tutte le PPFF** indipendentemente dall'obbligo di compilazione degli Studi di Settore, e i **soggetti diversi** dalle PPFF che **applicano gli Studi di settore**. Il quadro delle **nuove scadenze** è illustrato nelle tabelle che seguono.

PPFF non titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	06/07/11	0,00%	05/08/11	0,00%
2	31/07/11	0,27%	31/08/11	0,28%
3	31/08/11	0,60%	30/09/11	0,61%
4	30/09/11	0,93%	31/10/11	0,94%
5	31/10/11	1,26%	30/11/11	1,27%
6	30/11/11	1,59%		

\*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40%

PPFF titolari di P.IVA e soggetti diversi da PPFF che applicano gli Studi di Settore				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	06/07/11	0,00%	05/08/11	0,00%
2	18/07/11	0,11%	22/08/11	0,12%
3	22/08/11	0,44%	16/09/11	0,46%
4	16/09/11	0,77%	17/10/11	0,78%
5	17/10/11	1,10%	16/11/11	1,11%
6	16/11/11	1,43%		

\*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40%

<sup>19</sup> Ovvero entro il 30 novembre 2011 per i soggetti cc.dd. solari.

<sup>20</sup> Si tratta di una sorta di sospensione feriale degli adempimenti, che troverà applicazione anche per l'invio del Mod. 770 e, soprattutto, per la presentazione di eventuali Ravvedimenti Operosi.



## **2. STUDI DI SETTORE**

### ***Studi di settore***

Per l'anno d'imposta 2010 il numero complessivo degli studi ammonta a 206, dei quali 68 Evoluti e approvati nel 2010, 69 approvati nel 2009 e 69 nel 2008. Il software di calcolo è stato reso disponibile nella sola c.d. versione beta (non utilizzabile per l'invio dei dati e risalente a Febbraio 2011) per i soli studi Evoluti.

A tutt'oggi i Modelli sono ancora in versione "bozza" e non si può ancora prevedere quali modifiche saranno inserite in quelli definitivi né quando saranno resi disponibili.

## **3. IRAP<sup>21</sup>**

### ***Termini e modalità di presentazione***

Il modello di dichiarazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, come per lo scorso periodo d'imposta, non va più presentato all'interno della dichiarazione unificata, ma in via autonoma.

In base alle disposizioni attuative del c. 52 dell'art. 1 L.244/2008, contenute nel decreto Ministro dell'Economia e Finanze dell'11.09.2008, la dichiarazione va presentata **esclusivamente per via telematica<sup>22</sup>**, direttamente o attraverso intermediari o tramite uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la dichiarazione presentata tramite un ufficio postale è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

I termini per la presentazione variano in base al soggetto dichiarante. Per i soggetti societari, e, più in particolare, per i soggetti IRES, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura dell'esercizio.

Soggetto	Termini di presentazione
<b>PF, s.s., snc, sas, società e ass.ni equiparate</b>	<b>30/09/2011</b>
<b>Soggetti IRES, Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta</b>

### ***Caratteristiche del modello***

Ogni contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Irap deve compilare il **quadro per la determinazione del valore della produzione**.

A tal fine, il modello ministeriale prevede 5 possibili quadri, tra loro alternativi:

- 1) quadro **IQ**, riservato alle persone fisiche.
- 2) quadro **IP**, riservato alle società di persone.
- 3) quadro **IC**, riservato alle società di capitali.
- 4) quadro **IE**, riservato agli enti non commerciali.
- 5) quadro **IK**, riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

Ogni soggetto deve compilare solamente lo specifico quadro a lui riservato.

E' inoltre prevista una **disciplina differente** per la determinazione del VPN per le **Società di Capitali** (per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 C.C. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico, senza applicazione delle regole del TUIR che comportano una limitazione di deducibilità di componenti negative ai fini del reddito d'impresa), rispetto alle **PPFF e alle Società di Persone**, (per le quali trova applicazione l'art. 5-bis dec.cit., che prevede che la base imponibile sia determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93, e l'ammontare dei costi delle mat.prima, suss.rie, di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali, e non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del citato decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n. 504).

<sup>21</sup> Si rinvia a quanto già detto in tema di versamento a saldo, acconti, differimento e rateizzazione per le IIDD.

<sup>22</sup> L'eventuale presentazione tramite ufficio postale sarà considerata come non redatta in conformità al modello approvato, con conseguente applicabilità della sanzione da € 258 a € 2.065 ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. 446/1997 (Circolare 19.06.2002 Nr 54/E).

E' consentito comunque a tali ultimi soggetti di optare, entro i due mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/97.

Il D.M. 11 settembre 2008, ha disposto che il modello di dichiarazione dell'IRAP deve essere approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e "... *deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ...*", vale a dire con le modalità e nei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES ed IRPEF).

Sempre lo stesso D.M. ha previsto che "... *l'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta, avviene tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione della dichiarazione...*".

Quindi al momento **non opera l'obbligo**, stabilito dalla Legge Finanziaria per il 2008, **di presentare la dichiarazione Irap direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma** di domicilio fiscale del soggetto passivo; la dichiarazione Irap infatti deve essere inviata in modo autonomo all'Agenzia delle Entrate, che provvede poi ad inoltrarla a tutte le regioni interessate (quelle in cui il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale e quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta se l'attività è esercitata in più regioni).

Un'ultima particolarità del modello è caratterizzata da un nuovo formato elettronico previsto per il modello (formato XML).

#### **Aliquota dell'imposta**

Per il periodo d'imposta 2010 l'aliquota fissata per la regione Lazio è pari al 4,97%, a causa dello sfioramento del bilancio regionale, che ha comportato per imprese e lavoratori autonomi laziali di adeguarsi alla nuova aliquota (+0,15% rispetto all'ordinaria 4,82%) già in sede di II Acconto.

Tale situazione comporterà la rideterminazione dell'Acconto 2011 già in sede di versamento della prima rata solo in caso di rivalutazione del valore di Marchi e Avviamento a seguito di operazioni di conferimento, mentre le agevolazioni Tremonti-ter, Tremonti tessile e Reti d'imprese, che non hanno rilevanza ai fini IRAP.

#### **Versamento**

Va effettuato il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (tra 120 e 180gg). Se, però, l'approvazione non sia ancora intervenuta entro il termine maggiorato, l'obbligo cadrà, comunque, al giorno 16 del mese successivo, che corrisponde, per i soggetti cc.dd. solari con il 16/07.

Si applica una **maggiorazione dello 0,40%** se si effettua entro il trentesimo giorno successivo.

L'imposta non è dovuta per importi spettanti a ciascuna regione inferiori a € 10,33.

In caso di **rateizzazione**, si applicano interessi nella misura del 4% annuo<sup>23</sup>.

**Si rinvia a quanto detto in riferimento alle modifiche introdotte con D.P.C.M. del 12/05/2011.**

#### **Misure dell'Acconto IRAP<sup>24</sup>**

**PPFF ed equiparati** – E' pari al **99%** dell'IRAP dovuta per l'anno precedente (con un minimo € 51,65).

**Soggetti Ires** – E' fissato nella misura del **100%** dell'imposta 2010 (importo minimo € 20,66).

---

<sup>23</sup> Sugli importi da versare con le rate successive si applicheranno interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si rinvia a quanto detto in tema di IIDD.

<sup>24</sup> L'imposta del periodo precedente presa a base di calcolo dell'acconto sarà quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle disposizioni del c. 1 art. 5 DL 78/2009 (agevolazione Tremonti-ter).